



**COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

*Via Savoia, 167 – 91010 San Vito Lo Capo (TP)*



## **ORDINANZA N. 21/2018**

**DIVIETO DI PORTO, ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI, RAZZI, SPARI CON ARMI DA FUOCO ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NELLA PROSSIMA FESTIVITA' DI FINE ANNO.**

### **I L S I N D A C O**

**CONSIDERATO** che durante il periodo delle festività di fine anno e di capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e con armi da fuoco, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

**VERIFICATO** che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e per le cose e per tutelare il benessere degli animali;

**CONSIDERATO** che tra le prerogative del Sindaco rientrano i provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, giusto il disposto dell'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

**DATO ATTO** che la violazione al divieto di effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e con armi da fuoco, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici rientra la le previsioni dell'art. 703 C.P. e debba essere punita, a norma del medesimo articolo;

**VISTA** la legge 26.10.1995, n. 447 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10 comma 3);

**VISTA** la legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. n.18.8.2000, n.267;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. in Sicilia;

**VISTO** il T.U.L.P.S.;

### **O R D I N A**

Durante il periodo delle festività di fine anno e di capodanno e, dunque, nelle date del 31.12.2018 e dell'1.1.2019, nel territorio comunale di San Vito Lo Capo sono vietati il porto e l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e con altri armi da fuoco, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la confisca ai fini della distruzione degli articoli rinvenuti e con l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo di €. 250,00, come stabilito dalla deliberazione di G.M. n.65 dell'8.5.2013.

Ai sensi dell'art.18 della legge 24.11.1981, n.689, l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista per legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- Al Presidente della Regione Siciliana in via alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono preposte al controllo, alla vigilanza e all'osservanza sul rispetto del presente dispositivo.

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2018

**IL SINDACO**  
**Dott. Giuseppe PERAINO**